Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 16 agosto 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **19.030** - Semestrale L. **10.020** - Trimestrale L. **5.520** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180** - Supplementi ordinari: L. **90** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **14.530** - Semestrale L. **8.020** - Trimestrale L. **4.520** - Un fascicolo L. **80** - Fascicoli annate arretrate: L. **160**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 22 aprile 1968
registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1968
registro n. 16 Difesa, foglio n. 372

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana.

CROCI

PETRUCCI Luigi fu Filippo, classe 1915, da Mandela (Roma). — Partecipava alla lotta partigiana in territorio straniero distinguendosi per ardimento e spirito di sacrificio. Capo squadra di reparto salmerie, si offriva volontario nel corso di un duro combattimento per rifornire di munizioni la prima linea. Sebbene fatto segno a violento fuoco, si prodigava con spirito d'iniziativa e sangue freddo riuscendo a portare a destinazione il prezioso carico di munizioni. — Nova Kapela (Jugoslavia), 22 aprile 1945.

PINI Ilio di Francesco, classe 1921, da Isola del Giglio (Grosseto). — Riuscito a fuggire dalla prigionia di guerra, si univa alle formazioni partigiane operanti in territorio straniero dando ripetute prove di spirito di sacrificio e sprezzo del pericolo. Si distingueva particolarmente durante le fasi finali della lotta nel corso delle quali conduceva con slancio esemplare il suo plotone nei combattimenti più impegnativi. — Sarengrad (Jugoslavia), 12 aprile-10 maggio 1945.

PIPINO Antonio di Giuseppe, classe 1920, da Apricena (Foggia). — Liberato dalla prigionia di guerra, si univa, benchè debilitato nel fisico ma non nello spirito, alle formazioni partigiane operanti in territorio straniero. Durante sette mesi di dura lotta era sempre di esempio ai suoi commilitoni per coraggio e attaccamento al dovere. — Jugoslavia, 16 ottobre 1944-15 maggio 1945.

SAULINI Nicola di Serafino, classe 1921, da Bellegra (Roma). — Evaso dalla prigionia di guerra, entrava nelle formazioni partigiane operanti in territorio straniero distinguendosi per coraggio e slancio. Porta-arma tiratore, nel corso di un duro combattimento, si portava di propria iniziativa a breve distanza da una forte posizione nemica e, dirigendo su di essa con perizia e calma il tiro della sua arma, concorreva sensibilmente al vittorioso epilogo. — Poljana - Quota 134 (Jugoslavia), 3 dicembre 1944.

SCALISI Paolo di Antonino, classe 1920, da Floresta (Messina). — Partecipava con alto spirito combattivo alla lotta partigiana in territorio straniero. Capo squadra durante l'attacco per la conquista di una importante quota, si portava con grande sprezzo del pericolo in luogo scoperto per rendere più efficace il suo tiro. Ferito gravemente, incitava i suoi dipendenti a proseguire la lotta e ad aver cura della sua arma. — Poljana (Jugoslavia), 3 dicembre 1944.

SCANNAPIECO Bruno di Alfonso, classe 1917, da Firenze. — Partecipava con elevato spirito combattivo alla lotta partigiana in territorio straniero. Durante una massiccia offensiva nemica, si distingueva in modo particolare affrontando con alto spirito di sacrificio e sprezzo del pericolo, vari, duri combattimenti. — Bosnia, 25 maggio-20 luglio 1944.

SCORRANO Ippazio Antonio di Ippazio Giovanni, classe 1912, da Taurisano (Lecce). — Partecipava con grande slancio ed ardimento alla lotta partigiana in territorio straniero. Nel corso di duri combattimenti, si distingueva in audaci assalti contro munite posizioni nemiche, validamente contribuendo all'esito vittorioso dei combattimenti stessi. — Srem (Jugoslavia), 3 dicembre 1944-10 maggio 1945.

SPARZO Carlo di Pietro, classe 1917, da Calice Ligure (Savona). — Fuggito dalla prigionia di guerra, si univa alle formazioni partigiane operanti in territorio straniero. Nel corso di un duro combattimento, mentre il suo reparto, sorpreso da improvviso attacco avversario, era in critica situazione, si prodigava con tutte le forze per mantenere viva la resistenza, ciò che consentiva ai reparti fiancheggianti di portare a vittorioso epilogo l'azione. — Ceric - Quota 134 (Jugoslavia), 3 dicembre 1944.

SPIEZIA Vitaliano di Giuseppe, classe 1918, da San Vitaliano (Napoli). — Volontario nelle formazioni partigiane operanti in territorio straniero, partecipava alla lotta con coraggio ed ardore combattivo. Nel corso dell'attacco a munita posizione nemica, visti i compagni d'arme esitare davanti ad un vasto campo minato, ne intraprendeva per primo l'attraversamento, inducendo col suo esempio i commilitoni a seguirlo, fornendo così le premesse per il successo dell'azione. — Quota Poljana (Jugoslavia), 3 dicembre 1944.

SQUILLACI Ferdinando di Domenico, classe 1923, da Condofuri (Reggio Calabria). — Tra i primi ad unirsi alle formazioni partigiane operanti in territorio straniero, partecipava alla lotta con piena dedizione. Nel corso di una dura offensiva nemica, si distingueva nei vari combattimenti, spesso all'arma bianca, per slancio e audacia, trascinando con l'esempio i commilitoni. — Bosnia (Jugoslavia), 25 maggio-20 luglio 1944.

TAGLIAPIETRA Giovanni di Fortunato, classe 1923, da Calvene (Vicenza). — Fuggito dalla prigionia di guerra entrava nelle formazioni partigiane operanti in territorio straniero, distinguendosi in numerosi combattimenti per coraggio ed attaccamento alla lotta. Nel corso di un difficile attacco a posizioni nemiche fortificate, venute a mancare le munizioni, non esitava a portarsi a breve distanza dall'avversario per recuperare munizioni da questo abbandonate, riuscendo brillantemente nel suo intento nonostante il violento fuoco cui veniva fatto segno. — Poljana (Jugoslavia), 3 dicembre 1944.

TAMBORINI Silvio di Carlo, classe 1913, da Biandronno (Varese). — Partecipava con entusiasmo alla lotta partigiana in territorio straniero, dando prova di elevato spirito combattivo. Nel corso di un difficile attacco contro una posizione nemica protetta da campo minato, era tra i primi a lanciarsi all'assalto. Ferito gravemente dall'esplosione di una mina, continuava a far fuoco per facilitare l'avanzata dei commilitoni. — Ceric - Quota 134 (Jugoslavia), 3 dicembre 1944.

TANZI Giulio Felice di Antonio, classe 1922, da Senago (Milano). — Fuggito dalla prigionia di guerra si univa alle formazioni partigiane operanti in territorio straniero, dando prove di coraggio e senso di responsabilità. Si distingueva particolarmente nel corso dell'ultima offensiva trascinando i commilitoni con grande ardimento in ripetuti, duri combattimenti. — Sarengrad-Zagabria, 12 aprile-10 maggio 1945.

TERRAGLI Luigi, classe 1922, da Firenze. — Volontario nelle formazioni partigiane operanti in territorio straniero, partecipava alla lotta con coraggio e decisione. Nel corso di cruenti combattimenti si offriva per il servizio di corriere in terreno particolarmente impervio, assolvendo brillantemente i suoi compiti e fornendo in tal modo valido aiuto al proprio comando. — Srem - Slavonia - Zagabria (Jugoslavia), 3 dicembre 1944-10 maggio 1945.

TIENI Gregorio Guerrino di Luigi Secondo, classe 1921, da Oppeano (Verona). — Partecipava con entusiasmo ed ardimento alla lotta partigiana in territorio straniero, distinguendosi per spirito di sacrificio ed abnegazione. Porta-arma di squadra fucilieri, si portava durante l'attacco a munita posizione in terreno scoperto, incurante della forte reazione nemica, per rendere più efficace il tiro della sua arma, facilitando in tal modo l'azione del proprio reparto — Ceric - Quota 134 (Jugoslavia), 3 dicembre 1944

UCCELLI Italo di Luigi, classe 1911, da Tizzano Val Parma (Parma). — Militare in servizio all'estero, sfuggiva alla prigionia ed entrava nelle file partigiane distinguendosi per entusiasmo ed audacia. Nel corso di una violenta offensiva si pro-

digava in numerosi combattimenti, sempre tra i primi, offrendo valido esempio ai commilitoni. — Srem-Slavonia (Jugoslavia), 3 dicembre 1944-10 maggio 1945.

VERZA Marino fu Giuseppe, classe 1912, da Vicenza. — Unitosi alle formazioni partigiane in territorio straniero, si distingueva ripetutamente nel corso di lunghi mesi di lotta per spirito combattivo e capacità, partecipando a numerose azioni al comando di un reparto. — Srem (Slavonia), 3 dicembre 1944-10 maggio 1945.

(6989)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1968, n. **894.**

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio comprendente totalmente o parzialmente sedici comuni della provincia di Nuoro, quale ampliamento del comprensorio del Montiferru.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Nuoro in data 23 aprile 1965, per la classifica in comprensorio di bonifica montana del territorio comprendente totalmente o parzialmente 16 comuni della provincia di Nuoro, della superficie di ettari 59.045, quale ampliamento del comprensorio già classificato del Montiferru;

Vista la corografia su scala 1 : 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, parere in data 3 maggio 1967;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio comprendente, totalmente o parzialmente, 16 comuni della provincia di Nuoro, esteso per ha. 59.045, il cui perimetro è riportato con una linea di colore verde segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che — vistata dal Ministro proponente — forma parte integrante del presente decreto, è classificato, ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952 n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del già classificato comprensorio del Montiferru.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1968

SARAGAT

RESTIVO — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 58. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1967.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di tabacchi da fiuto nel condizionamento in bustine da gr. 10.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento di sei nuovi tipi di tabacchi da fiuto di produzione nazionale, nel condizionamento in bustine da gr. 10, nella classificazione di cui alla predetta legge 13 luglio 1965, n. 825, tabella allegato *A*, in base al prezzo all'uopo proposto dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Nella classificazione stabilita dalla legge 13 luglio 1965, n. 825, i seguenti tipi di tabacchi da fiuto di produzione nazionale sono inquadrati nel prezzo di tariffa a fianco di ciascuno segnato:

Leccese, S. Antonino, Sun di Spagna: L. 4.000 il kg. convenzionale pari a L. 40 la bustina;

Zenziglio: L. 3.500 il kg. convenzionale pari a L. 35 la bustina;

S. Giustina: L. 3.000 il kg. convenzionale pari a L. 30 la bustina;

Macubino: L. 2.500 il kg. convenzionale pari a L. 25 la bustina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1967
Registro n. 6, *foglio n.* 399

(7085)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1968.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1967, registro n. 15, foglio n. 120, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Avellino;

Vista la nota del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Avellino n. 32105, datata 2 dicembre 1967, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè collocato a riposo, l'avv. Vecchiarelli Salvatore, presidente della citata commissione, con il dott. Musto Daniele, attuale direttore dell'ufficio predetto;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Musto Daniele è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Avellino, in sostituzione dell'avv. Vecchiarelli Salvatore.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *maggio* 1968
Registro n. 6 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 156

(7718)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1968.
Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1967, registro n. 15, foglio n. 120, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Avellino;

Vista la nota n. 14974 del 16 dicembre 1967, con la quale l'ispettorato provinciale dell'agricoltura prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante dott. Iuliani Angelo con il dott. Tossini Raffaele;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Tossini Raffaele è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Avellino, quale rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura in sostituzione del dott. Iuliani Angelo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *maggio* 1968
Registro n. 6 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 157

(7719)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1968.
Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1967, registro n. 1, foglio n. 197, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila;

Vista la nota n. 963/B, datata 21 ottobre 1967, con la quale l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di L'Aquila, prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione il proprio rappresentante per. agr. Rainaldi Beniamino con il dott. De Angelis Angelo;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. De Angelis Angelo è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila, quale rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura in sostituzione del per. agr. Rainaldi Beniamino.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1968
Registro n. 5 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 381

(7723)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1968.
Sostituzione del presidente e di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Lecce.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1967, registro n. 15, foglio n. 115, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Lecce;

Vista la nota del direttore reggente l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Lecce n. 9554, datata 1° marzo 1968, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il dott. Scarciglia Mario (presidente della citata commissione) e il dottor De Giorgi Giuseppe (membro designato a sostituire il presidente in caso di assenza) con il dott. De Giorgi Giuseppe e il dott. Moschettini Aldo;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. De Giorgi Giuseppe e il dott. Moschettini Aldo sono nominati: il primo, presidente della commissione provinciale per il collocamento di Lecce e il secondo, membro designato a sostituire il presidente in caso di assenza, in luogo, rispettivamente, del dottor Scarciglia Mario e del dott. De Giorgi Giuseppe.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *maggio* 1968
Registro n. 6 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 159

(7725)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1968.

Segni caratteristici dei titoli nominativi del prestito per l'edilizia scolastica - redimibile 5,50 % - 1967.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 28 luglio 1967, n. 641, recante « Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971 »;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270, del 28 successivo, con il quale venne disposta l'emissione del prestito per l'edilizia scolastica 5,50 %-1967, per un importo, in valore nominale, di 231 miliardi di lire;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi del prestito anzidetto;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 %-1967 sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati considerati nel precedente articolo sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su foglio di carta bianca, liscia, a filigrana in chiaro e scuro, costituita da fasce di losanghe che portano al centro le lettere « D.P. » intercalate da fasce di losanghe più piccole.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono del corpo del titolo e di una serie di 29 tagliandi di ricevuta per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

I ventinove tagliandi di ricevuta sono collocati, su due fogli, a destra del corpo del titolo: il primo è composto di due colonne di tagliandi (la prima di 5 e la seconda di 8), con numerazione, per colonna, da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto, dal n. 1 (che si trova all'altezza di quello n. 9 della seconda colonna) al n. 13; il secondo foglio è composto di due colonne di 8 tagliandi ciascuna, con numerazione, per colonna, dal n. 14 al n. 29.

Art. 4.

Il prospetto del corpo del titolo è limitato da una cornice che ripete elementi decorativi del frontespizio del titolo al portatore.

Al centro del lato superiore della cornice campeggia un medaglione con l'effige di Galileo Galilei, incorniciato da un motivo ornamentale che si richiama a quello della cornice.

Dentro la cornice è stampato un fondino eseguito con tratteggio a motivi simmetrici ripetuti finissimi intrecciati.

Dentro la cornice, seguite da uno spazio a linee sottili orizzontali, sono stampate le leggende: in alto, a sinistra, « Certificato N. » con sotto « Capitale nom. L. » e, a destra, « Interesse annuo L. » con sotto « Interesse sem. L. ». Seguono le leggende: « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Prestito per l'Edilizia Scolastica Redimibile 5,50 %-1967 Legge 28 luglio 1967, n. 641 D. M. 11 ottobre 1967 Serie Certificato Nominativo Nel Gran Libro del debito pubblico è iscritto il capitale nominale di Lire . fruttante l'interesse annuo di lire . . . . con godimento dal . a favore di (seguono quindici righi punteggiati) Ammortamento, con rimborso alla pari, in quindici annualità, a decorrere dal 1° luglio 1968. Roma (segue mezzo rigo punteggiato) - Il Direttore Generale V° per la Corte dei Conti - Il Direttore di Divisione Posizione N. (segue un tratto punteggiato) - (4ª Serie) ».

In basso, al centro, metà sulla cornice e metà sul fondino, vi è uno spazio tondo bianco per apporvi, in sede di rilascio dei singoli certificati, il bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Al centro del fondino campeggia, in sottofondino, a grandi caratteri, la dicitura « Emissione 1967 ».

Art. 5.

Il rovescio del certificato nominativo di piena proprietà reca, nella parte superiore, un prospetto, limitato, a destra, in alto e a sinistra, da una doppia linea semplice e recante uno spazio a righi. Nel prospetto, in alto, è stampata la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. *d*), del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ». Nella parte inferiore del rovescio è stampata la leggenda riguardante la quantità e le scadenze dei tagliandi annessi al certificato, nonchè le modalità di pagamento degli interessi.

Art. 6.

Il prospetto di ciascun tagliando è limitato da una cornicetta rettangolare contenente un fondino, simile a quello del corpo del titolo, sul quale, dall'alto in basso, sono stampate, oltre alla dicitura « Direzione Generale del Debito Pubblico », le indicazioni relative al prestito, gli estremi della legge e del decreto di emissione, le indicazioni relative al valore del tagliando, alla scadenza di esso, alle serie ed al numero del certificato cui il tagliando appartiene; seguono uno spazio riservato alla firma del ricevente e una dicitura specificante che il tagliando deve essere staccato dall'ufficio pagatore.

Negli angoli superiori, dentro la cornice, sono due spazi quadrangolari bianchi con impresso il numero progressivo del tagliando.

Il prospetto di ogni tagliando, reca, in sottofondo, la dicitura in colore rosso mattone « Emissione 1967 »; reca, inoltre, a destra, uno spazio circolare bianco con impresso il bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Art. 7.

Il rovescio di ciascun tagliando reca, al centro, una composizione a forma di losanga, motivi ornamentali stilizzati, che racchiude, al centro, in uno spazio cir-

colare bianco, il numero progressivo del tagliando di ricevuta. Sopra la losanga vi è la leggenda « Prestito per l'Edilizia Scolastica »; sotto di essa quella « Redimibile 5,50 %-1967 ».

Art. 8.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti del corpo del titolo e di due fogli di compartimenti per l'annotazione del pagamento degli interessi semestrali.

Il prospetto del corpo del certificato è in tutto simile a quello di piena proprietà, con l'aggiunta, sopra la data di rilascio, della dicitura: « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria provinciale dove è assegnato il pagamento » (segue uno spazio punteggiato per l'indicazione della condizione o del termine cui è subordinato il pagamento degli interessi).

Il rovescio del corpo del certificato è in tutto simile a quello del certificato di piena proprietà, con l'omissione della indicazione concernente il foglio di ricevute.

I fogli di compartimenti sono limitati da una cornicetta retangolare a motivi simmetrici ripetuti, interrotta, in alto, al centro, da una tabellina con la leggenda « Certificato N. » seguita da uno spazio a linee sottili orizzontali, per riportarvi l'indicazione del numero di iscrizione del certificato. In alto e al di sopra di ciascuna cornicetta vi è la scritta: « Il pagamento di ciascun semestre sarà effettuato dalla Tesoreria su ordinativo della Direzione Generale del Debito Pubblico e comprovato mediante apposito bollo a calendario sul rispettivo compartimento della seguente tabella ». Dentro le cornici dei due fogli di compartimenti, su fondino simile a quello del corpo del titolo, sono stampati i compartimenti con l'indicazione delle scadenze semestrali degli interessi, da quella al 1° luglio 1968 (posta nel primo foglio, in alto, a sinistra) a quella al 1° luglio 1982 (posta nel secondo foglio, in basso, a destra). Il primo dei due fogli compartimenti è diviso in due colonne di otto compartimenti ciascuna; l'altro ha, nella colonna a sinistra otto compartimenti e in quella a destra cinque compartimenti.

Art. 9.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti del solo corpo del titolo in tutto simile a quello del titolo di piena proprietà, con l'aggiunta delle seguenti leggende sul prospetto: « di nuda proprietà », sotto la dicitura « Certificato nominativo », e « Le rate semestrali sono pagabili sul certificato di usufrutto dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno, (segue una breve linea punteggiata, per l'indicazione « con », ovvero « senza ») deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario. », sopra la data di rilascio.

Il rovescio è in tutto identico a quello del certificato di piena proprietà, con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 10.

I certificati di usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate semestrali di interesse « con » ovvero « senza » deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono costituiti del corpo del titolo e di 29 tagliandi di ricevuta semestrali, disposti su due fogli di tagliandi alla destra del corpo del titolo e numerati progressivamente, per colonna, da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto, dal n. 1, per la rata di interesse di scadenza 1° luglio 1968, al n. 29, per la rata di interesse di scadenza 1° luglio 1982.

Il prospetto del corpo dei titoli è identico a quello del certificato di piena proprietà, con la sola variante della indicazione di « certificato d'usufrutto » al posto di « certificato nominativo » e con le aggiunte, dopo sei righi dalla leggenda indicante « a favore di », della dicitura « con annotazione che l'usufrutto spetta a », e, dopo la leggenda relativa all'ammortamento, dell'altra « Le rate semestrali di interesse sono pagabili dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno, contro quietanza dell'esibitore, con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario. ». Le due parole « con » e « senza » sono in carattere marcato e di corpo più grande.

Il rovescio del corpo dei titoli è identico a quello del certificato di piena proprietà, con l'omissione del prospetto per lo « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14 ..... » e l'aggiunta, al centro di una cornice rettangolare semplice, di una avvertenza concernente le modalità di pagamento delle rate semestrali.

Il prospetto ed il rovescio di ciascuna ricevuta sono perfettamente identici a quelli delle ricevute unite ai certificati nominativi di piena proprietà, salvo, sul prospetto, l'aggiunta di una dicitura concernente la pagabilità « con » ovvero « senza » fede di vita dell'usufruttuario.

Art. 11.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti del corpo del titolo e di due fogli di compartimenti per l'annotazione del pagamento degli interessi.

Essi sono simili ai certificati nominativi con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo, sul prospetto, la indicazione « certificato di usufrutto » al posto dell'altra « certificato nominativo » e, dopo sei righi dalle parole « a favore di », la indicazione « con annotazione che l'usufrutto spetta a », nonchè, sul rovescio, l'omissione del prospetto per lo « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'articolo 14 .... ».

Art. 12.

La stampa dei titoli considerati nei precedenti articoli è eseguita nei colori appresso indicati:

per i certificati nominativi di piena proprietà: cornici, testi e fincature del recto e del verso, in bruno rossastro; sottofondi nel corpo del titolo e nei tagliandi, in rosso mattone; fondini, in bruno rossastro chiaro; losanga nel verso del tagliando, in verde;

per i certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione od a termine: cornici, testi e fincature, in verde; sottofondi, in rosso mattone; fondini, in verde-chiaro;

per i certificati nominativi di nuda proprietà: cornici, testi e fincature del recto e del verso, in bruno; sottofondo in rosso mattone; fondino, in bruno-chiaro;

per i certificati di usufrutto con pagamento con fede di vita: cornici, testi e fincature del recto e del

verso, in grigio scuro; sottofondi nel corpo del titolo e nei tagliandi, in rosso mattone; fondini, in grigio-chiaro; losanga del verso dei tagliandi, in verde;

per i certificati di usufrutto con pagamento senza fede di vita: cornici, testi e fincature del recto e del verso, in viola malva; sottofondi nel corpo del titolo e nei tagliandi, in rosso mattone; fondini, in viola malva chiaro; losanga del verso dei tagliandi, in verde;

per i certificati d'usufrutto con pagamento sotto condizione o a termine: cornici, testi e fincature del recto, in rosso; sottofondo, in rosso mattone; fondini, in rosso chiaro.

I numeri d'iscrizione e l'indicazione della serie vengono stampati tipograficamente in nero in sede di rilascio dei singoli certificati.

Art. 13.

I modelli dei titoli considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di appprovazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il modello del certificato nominativo di piena proprietà reca la numerazione a zero e la firma a facsimile del direttore generale « Mazzaglia ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1968
Registro n. 24 *Tesoro, foglio n.* 133

(7817)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1968.

Sostituzione di un componente del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento adottato il 15 giugno 1965 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 79/65, relativo alla istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, con cui è stato istituito per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste per l'Italia dall'allegato *A* del suddetto regolamento della C.E.E. un comitato regionale d'informazione contabile agricola;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1967, con cui è stato provveduto alla composizione del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione dell'Emilia-Romagna;

Considerato che il dott. Mario Amaducci, chiamato con il citato decreto ministeriale 3 aprile 1967 a far parte del menzionato comitato regionale per l'ufficio rivestito di capo dell'ispettorato agrario compartimentale per l'Emilia e nominato con il decreto medesimo presidente del comitato stesso, è cessato dal servizio per raggiunti limiti d'età;

Ritenuto quindi che occorre provvedere alla sua sostituzione nel comitato regionale in questione con il funzionario che è stato preposto alla direzione dello ispettorato agrario compartimentale per l'Emilia;

Decreta:

Il dott. Giorgio Stupazzoni, capo dell'ispettorato agrario compartimentale per l'Emilia, è chiamato a far parte, con funzioni di presidente, del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Emilia-Romagna, in sostituzione del dott. Mario Amaducci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1968

Il Ministro: SEDATI

(7712)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1968.

Sostituzione di un componente del comitato regionale di informazione contabile agricola della circoscrizione Umbria-Marche.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento adottato il 15 giugno 1965 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 79/65, relativo alla istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, con cui è stato istituito per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste per l'Italia dall'allegato *A* del suddetto regolamento della C.E.E. un comitato regionale d'informazione contabile agricola;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1967, con cui è stato provveduto alla composizione del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Umbria-Marche;

Considerato che il dott. Fulvio De Luca, chiamato con il citato decreto ministeriale 8 maggio 1967 a far parte del menzionato comitato regionale per l'ufficio rivestito di capo dell'ispettorato agrario compartimentale per le Marche, è cessato dal servizio per raggiunti limiti d'età;

Ritenuto quindi che occorre provvedere alla sua sostituzione nel comitato regionale in questione con il funzionario che è stato preposto alla direzione dello ispettorato agrario compartimentale per le Marche;

Decreta:

Il dott. Mario Marchetti, capo dell'ispettorato agrario compartimentale per le Marche, è chiamato a far parte del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Umbria-Marche, in sostituzione del dott. Fulvio De Luca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1968

Il Ministro: SEDATI

(7713)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1968.
Prezzi di acquisto delle pere per la campagna di commercializzazione 1968-69.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il regolamento n. 158/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'applicazione delle norme di qualità degli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 159/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge n. 80 del 17 marzo 1967, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto il decreto-legge n. 81 del 17 marzo 1967, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 268;

Visto il regolamento n. 978/68 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea in data 15 luglio 1968, che fissa i prezzi di base e di acquisto per le pere per la campagna 1968-1969;

Visto il regolamento n. 1033/68, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 23 luglio 1968, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per le pere dal regolamento n. 978/68 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 291/67, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 23 giugno 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione delle pere;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione 1968-69 i prezzi di acquisto delle pere che saranno oggetto di intervento in caso di crisi grave è stabilito come segue:

Agosto: L. 4.021 per quintale netto, imballaggio escluso;

Settembre: L. 4.125 per quintale netto, imballaggio escluso;

Ottobre: L. 3.918 per quintale netto, imballaggio escluso;

Novembre: L. 4.502 per quintale netto, imballaggio escluso;

Dicembre: L. 4.837 per quintale netto, imballaggio escluso;

Gennaio-febbraio: L. 4.275 per quintale netto, imballaggio escluso;

Marzo: L. 4.312 per quintale netto, imballaggio escluso.

I prezzi di cui sopra si riferiscono al prodotto di varietà Williams, categoria I, calibro 60 mm. ed oltre per i mesi di agosto, settembre e ottobre ed al prodotto della varietà Passacrassana, categoria I, calibro 70 mm. ed oltre per i mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, presentato in imballaggio.

Art. 2.

Ai prezzi di acquisto si applicano i coefficienti di adattamento previsti dal regolamento della commissione della Comunità economica europea n. 1033/68 del 23 luglio 1968 per i casi in cui il prodotto offerto allo organismo di intervento, per tipo, per categoria di qualità e per calibro, abbia caratteristiche diverse da quelle del prodotto pilota cui si riferiscono i prezzi di base indicati nel precedente articolo.

Roma, addì 5 agosto 1968

Il Ministro: SEDATI

(7714)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 5 agosto 1968.
Proroga alla gestione commissariale del comune di Morrovalle.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 maggio 1968 è stato sciolto il consiglio comunale di Morrovalle ed è stato nominato commissario straordinario, per la provvisoria gestione del comune, il direttore di sezione dott. Igino De Simone.

Alla scadenza del periodo di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, la situazione del comune di Morrovalle impone la proroga della amministrazione straordinaria.

Infatti, la soluzione di numerosi e complessi problemi affrontati dal commissario straordinario per soddisfare le più immediate esigenze della popolazione locale, nonchè per riorganizzare e potenziare gli uffici comunali verrebbe compromessa dalla interruzione dell'attuale gestione straordinaria.

Pertanto, con decreto prefettizio in data odierna, si è provveduto a prorogare la gestione predetta, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dell'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Macerata, addì 5 agosto 1968

Il prefetto: BUGLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 maggio 1968, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Morrovalle e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il direttore di sezione dott. Igino De Simone;

Considerato che con il 18 agosto 1968 verrà a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità di prorogare la gestione commissariale per i motivi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto e del quale forma parte integrante;

Visti l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Morrovalle, affidata al direttore di sezione dott. Igino De Simone, con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 maggio 1968, è prorogata a norma di legge.

Macerata, addì 5 agosto 1968

Il prefetto: BUGLI

(7717)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ruolo di anzianità del personale di custodia Situazione al 1° gennaio 1968

A norma dell'art. 16 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, si avverte che è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale di custodia, secondo la situazione al 1° gennaio 1968.

Nel termine di sessanta giorni dalla presente pubblicazione gli agenti possono ricorrere al Ministero per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità.

(7739)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Siracusa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1968, il comune di Siracusa viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.243.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi del'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7769)

Autorizzazione alla provincia di Pescara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 3 agosto 1968, la provincia di Pescara viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.259.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7770)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1968, registro n. 53, foglio n. 362, è stato accolto nei limiti di cui al parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario prodotto il 19 agosto 1963 dalla prof.ssa Suadi Mayer Nora avverso il decreto ministeriale 30 aprile 1962 avente ad oggetto l'inquadramento del R.S.T. di Trieste e il relativo trattamento economico.

(7693)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa edilizia romana S.C.E.R., fra i dipendenti dell'Istituto Poligrafico dello Stato, con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 agosto 1968 l'avv. Scalera Italo è stato nominato liquidatore della società cooperativa edilizia romana S.C.E.R., fra i dipendenti dell'Istituto Poligrafico dello Stato, con sede in Roma, costituita per rogito Misurale in data 18 febbraio 1955, rep. 64963, in sostituzione del sig. Di Gosta Vittorio, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(7736)

Scioglimento della società cooperativa edil. « Topino » con sede in Valtopina

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 agosto 1968 la società cooperativa edil. « Topino », con sede in Valtopina (Perugia), costituita per rogito Angeli in data 17 marzo 1955, rep. 9477, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Domenico De Salvo.

(7735)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Lega contadini di S. Vito Romano », con sede in S. Vito Romano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 luglio 1968, il dott. Riccardo Borgato è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Lega contadini di S. Vito Romano », con sede in S. Vito Romano (Roma), sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile, in sostituzione dell'avv. Guido Barbera.

(7690)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di una oasi di protezione e di rifugio per la fauna, nei comuni di Mortara e Vigevano

Con decreto ministeriale 13 luglio 1968 è stata costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale o migratoria della estensione di ha. 1600, nei comuni di Mortara e Vigevano, i cui confini, meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati:

nord-est: canale Quintino Sella, subdiramatore di sinistra, dal casello di Guardia S. Anna fino all'incrocio della strada campestre Molini di Faenza;

sud: strada campestre dei Molini di Faenza fino all'incrocio del subdiramatore di destra del canale Quintino Sella;

ovest: il suddetto subdiramatore di destra fino a raggiungere il casello di Guardia S. Anna.

(7835)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 30 maggio 1968 dal signor Kazalac Ettore, nato a Pola il 26 giugno 1945, residente a Pordenone, grattacielo « Santin », interno 33, presso Mazzucco, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Casali;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Kazalac Ettore è ridotto nella forma italiana di Casali.

Il sindaco del comune di Pordenone è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 24 luglio 1968

Il prefetto: CAPPELLINI

(7598)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a novantanove posti di vice contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria;

Considerato che, nella qualifica di vice contabile della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, sono conferibili mediante pubblico concorso novantanove posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a novantanove posti di vice contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Due terzi dei posti di cui sopra sono riservati ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del titolo di studio qui sotto indicato:

diploma di maturità classica o scientifica, ovvero diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato dalla sezione commerciale degli istituti tecnici dello Stato italiano.

Sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso suddetto, anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-meccanica) ed i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Limiti di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato il 32° anno di età qualora, oltre al titolo di studio prescritto dall'art. 2 del presente bando, siano forniti di un diploma di laurea.

I suddetti limiti di età sono elevati:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) e per i profughi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967).

3) Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente numero 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40:

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni:

a) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

b) per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) per i mutilati ed invalidi nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per i profughi disoccupati (legge 9 febbraio 1968, n. 83);

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze Direzione generale degli affari generali e del personale Ufficio concorsi 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso Direzione generale affari generali e personale Ufficio concorsi, o ad una delle intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle intendenze di finanza o al Ministero Direzione generale affari generali e personale Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale Ufficio concorsi, ovvero da una intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle intendenze di finanza della Repubblica indicate all'art. 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.
Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.
Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.
Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dovranno, invece ai sensi dell'art. 16 della citata legge, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili,

dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per serivzio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera g) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi da territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della università o del capo dello istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) i profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante lo stato di disoccupazione.

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 11) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dalla autorità militare competente;

k) i mutilati ed invalidi del lavoro; gli orfani dei caduti sul lavoro; i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro; le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 9) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

I candidati assunti da un conservatore dei registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubbilca 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e presso le intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Trapani, Udine e Venezia.

L'amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da lire 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità;

Art. 11.

Programma di esame

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:

Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:

Principi di economia politica e di scienza delle finanze.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

nozioni di diritto costituzionale;

leggi fondamentali concernenti le imposte dirette ordinarie e straordinarie;

principi generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

istituzioni di ragioneria generale;

nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze;

nozioni di statistica.

Art. 12.
Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili e all'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Art. 13.
Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1968

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1968
Registro n. 18 *Finanze, foglio n.* 214

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso a novantanove posti di vice contabile in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di . . . .

. . . lì . . . . . 19. .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (i profughi che godono dell'elevazione del limite massimo di età a 45 anni dovranno altresì dichiarare espressamente di essere disoccupati); decorato al valor miltare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio miltiare o civile; perseguitato. deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato ed invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, vedove e orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e mutilati ed invalidi nonchè orfani e vedove di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(6062)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Revoca della nomina della sottocommissione esaminatrice del compartimento di Verona, per il pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi ottocento posti di cantoniere in prova.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12818, registrato alla Corte dei conti addì 8 agosto 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 267, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi 800 posti di cantoniere in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 168/P.2.1.1. in data 8 dicembre 1967, e successive modifiche, relativa alla nomina della commissione e della sottocommissione esaminatrice compartimentale per il cennato concorso;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 5 dell'11 gennaio 1956, il quale stabilisce che le commissioni esaminatrici possono essere integrate da sottocommissioni qualora i candidati che abbiano superato le prove scritte superino i 1000;

Considerato che nel compartimento di Verona (per il quale, con la citata deliberazione 68/1967, è stata nominata anche una sottocommissione esaminatrice per l'espletamento del ripetuto concorso) il numero dei candidati presenti alle prove scritte è stato soltanto di 649;

Delibera:

E' annullata la nomina della sottocommissione esaminatrice del compartimento di Verona per il pubblico concorso citato nelle premesse.

Roma, addì 22 luglio 1968

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(7609)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Elevazione del numero dei posti e proroga del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso per esame teorico-pratico a procuratore aggiunto dello Stato.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il proprio decreto 27 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1968, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 269, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 26 aprile 1968, con il quale è stato indetto un concorso per esame teorico-pratico a dieci posti di procuratore aggiunto dello Stato;

Considerato che, successivamente alla data di pubblicazione del bando del concorso suddetto, si sono resi disponibili altri posti nel ruolo dei procuratori dello Stato;

Ritenuta la necessità di aumentare i posti messi a concorso per sopperire alle esigenze di servizio e di prorogare, conseguentemente, il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti di procuratore aggiunto dello Stato messi a concorso con il precedente decreto 27 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1968, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 269, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 26 aprile 1968, è elevato da dieci a quindici.

Art. 2.

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, di cui al precedente art. 1, è prorogato fino al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

E' confermato il diario delle prove scritte, come fissato nell'art. 8, terzo comma, del decreto 27 febbraio 1968.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonchè nei bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e dal Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 16 luglio 1968

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1968
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 254

(7688)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.